




Il bullismo e il cyberbullismo

PREVENZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE

Famiglia e scuola dopo la legge 71/2017




Nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2017, n. 127,
è stato pubblicata la legge n. 71 del 29.5.2017
recante

*Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo.*

*Accompagnare i minorenni all'età adulta,
proteggendoli dai rischi del web.*






Questa legge è un primo passo necessario.

È dedicata a Carolina Picchio e a tutte le altre vittime del cyberbullismo.

È stata fortemente voluta da Paolo Picchio, il padre della vittima, e dalla sua insegnante di musica Elena Ferrara.



La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita i diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo.



Il provvedimento intende contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed *educazione* nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle *istituzioni scolastiche*.



Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola.



Cominciamo mettendo a confronto

- Che cosa è il bullismo?


Fenomeno di prepotenza psicologica e fisica perpetrata a danno di coetanei e reiterata nel tempo.

Il termine italiano *bullismo* è la traduzione letterale della parola *bullying*, termine inglese utilizzato nella letteratura internazionale per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari, in un contesto di gruppo.

- Che cosa è il cyberbullismo?

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di **minorenni**, realizzata per via telematica, nonché la **diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di **isolare** un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

(art. 1 comma 2)



...si caratterizzano

Il bullismo per

- **Intenzionalità:** il bullo agisce con l'intenzione e lo scopo preciso di dominare sull'altra persona, d'offenderla e di causarle danni o disagi.
- **Persistenza:** sebbene anche un singolo fatto grave possa essere considerato un a forma di bullismo, di solito gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con una frequenza piuttosto elevata .
- **Disequilibrio di potere:** c'è una disuguaglianza di forza fisica e/o psicologica , per cui uno dei due sembra prevaricare mentre l'altro subisce, spesso senza riuscire a difendersi.



Il cyberbullismo per


- l'assenza di limiti di tempo e di luogo circoscritti, considerato che l'aggressore può colpire la propria vittima a distanza e quindi senza un contatto "fisico" in qualunque momento della giornata;
- la carenza o diminuzione dei freni inibitori del bullo determinata dalla mancanza di un rapporto diretto con la vittima;
- il fatto che le vittime predestinate il più delle volte sono i "diversi", ossia coloro che hanno idee, credo religioso, orientamento sessuale non convenzionali, o semplicemente soggetti timidi, insicuri o che vestono in modo particolare, antiquato o all'opposto troppo eccentrico;
- le conseguenze gravi o gravissime che produce, identificabili con l'isolamento, la depressione che, nei casi più estremi, può condurre al suicidio.




... si manifestano dove?

- Gli ambienti scolastici: le aule, i corridoi, il cortile, i bagni e in genere i luoghi isolati.
- I bulli e le vittime, di solito, fanno parte della stessa classe.
- A volte le persecuzioni possono avvenire anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa.

In rete
attraverso
gli strumenti
che mette a
disposizione,
come le chat,
i social
network e le
e-mail.



Oggi, dunque, gli sms, la posta elettronica, le chat, le bacheche online, i new group, le messengerie istantanee, i social ..., ovvero le risorse che internet e la telefonia mettono a disposizione degli adolescenti e dei loro scambi comunicativi, trasformano questi strumenti e spazi in tutte quelle forme di prevaricazione che costituiscono **il cyberbullismo**.




Internet non segue le leggi logiche dello spazio e del tempo,

Lo scambio comunicazionale telematico consente la **libertà espressiva** di una lettera, ma al **ritmo veloce** di una conversazione, una sorta cioè di dialogo "botta e risposta", togliendo così la possibilità di soffermarsi a riflettere sulle azioni di prepotenza che vengono compiute.



Alcune manifestazioni di cyberbullismo:

- **Flaming:** invio di messaggi elettronici "infuocati", violenti e volgari.
- **Cyberstalking:** inganno mirante a ottenere la fiducia e le confidenze di qualcuno per poi divulgarle online.
- **Doxing:** sistematica diffusione di dati personali e sensibili.
- **Sexting:** consiste nell'invio di messaggi testuali e/o fotografie dall'esplicito contenuto erotico



Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento:

Centrali risultano la figure del docente referente e del dirigente:

il **referente** per ogni autonomia scolastica (*art. 4 - linee di orientamento*)

coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo;


collabora con le forze di polizia, le associazioni, i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

il **dirigente scolastico** (L. 71/2017 all'art. 5), definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.



Sarà cura del **dirigente** anche assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.


Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.



Chi risponde delle azioni del minore?

Se il minore capace di intendere e di volere arreca danni a terzi, la legge imputa presuntivamente la responsabilità ai genitori per omessa vigilanza (*culpa in vigilando*) e/o per difetto di educazione (*culpa in educando*)

La scuola in caso di episodi di cyberbullismo, è chiamata a rispondere civilmente (articolo 28 della Costituzione e articolo 61/2 della legge 312/80) in virtù del rapporto organico del personale dipendente.




L'educazione inadeguata dei genitori

Rispondono i genitori in base all'articolo 2048 del Codice civile per la condotta dei figli che durante una gita scolastica legano, imbavagliano e costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e diffondendo tale condotta.

L'inadeguatezza dell'educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, si evince dalle modalità del fatto, essendo emerso in modo chiaro un grado di maturità ed educazione carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri imposti ai genitori dall'articolo 147 del Codice civile.

La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e non si dissocia evitando la diffusione del filmato.

Tribunale di Alessandria, sentenza 439 del 16 maggio 2016.



Nel contesto scolastico

☎ la responsabilità in educando e in vigilando è di competenza dei docenti;

☎ la responsabilità in organizzando è di competenza del Dirigente Scolastico

Sentenza della sezione decima civile del Tribunale di Milano con la quale condanna il MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima di episodi di bullismo avvenuti durante l'orario scolastico.



Il "disagio di convivenza" in classe

Il minore ha diritto a rinvenire un clima armonioso all'interno della scuola, che deve essere garantito da insegnanti e dirigenti scolastici, in modo che siano scongiurati episodi di bullismo.

I giudici indicano la strada anche per la dimostrazione del danno subito da parte della vittima. Oltre ai testimoni, è importante il ruolo dei consulenti tecnici, di parte e d'ufficio, in grado di dimostrare il disagio subito, che può dar luogo anche a un risarcimento a titolo di danno morale liquidato in via equitativa, rappresentato dal disagio di convivenza nell'habitat formativo scolastico.

Tribunale di Napoli, sentenza 11630 del 13 settembre 2015.



La scuola, pertanto, nella persona del dirigente scolastico, deve **informare tempestivamente**, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello studente (o degli studenti) che ha commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo, ma educativo (art. 5 comma 2 leg. 71/2017).



OSCURAMENTO DEL WEB

La legge introduce poi all'art. 2 uno speciale rimedio a tutela della dignità della vittima di cyberbullismo: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, (o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso)

può infatti inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza al fine di ottenere *"l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet"*.




In caso di mancata risposta entro quarantotto ore (o ove non sia stato possibile identificare detto soggetto) all'interessato è riconosciuto il diritto di rivolgere analoga richiesta mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al blocco.



Articolo 7: **L'ammonimento**

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo (e non penale) di competenza del Questore che su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di comportamenti persecutori, dopo aver valutato i fatti e se ritiene motivata la richiesta anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio nei confronti della vittima.



- Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati (art. 594, 595 e 612 del codice penale, art. 167 del codice per la protezione dei dati personali) commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la **procedura di ammonimento**.
- Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
- Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età



In concreto, gran parte degli interventi postulati dalla norma sono destinati a trovare attuazione quasi esclusivamente nelle scuole:

le istituzioni scolastiche saranno infatti tenute a promuovere *l'educazione all'uso consapevole della rete ed ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie*, in maniera trasversale rispetto alle discipline curriculari e anche tramite progetti in continuità tra i diversi gradi di istruzione.

